



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

N° 2

REG.GENERALE

N° 230/10

UDIENZA DEL

15/05/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

33/02/13

PRONUNCIATA IL:

15.05.12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28.01.13

*Sintesi
n° ref. 38*

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	QUARTA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ANTONIO	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 230/10
depositato il 01/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM011201655 IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

[Redacted]

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

Il Segretario
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
SITUAZIONE
e altri documenti di lavoro

IN FATTO

Con atto depositato il 01.02.2010, [REDACTED], rappresentata e difesa dal dott. Giuseppe Venneri, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVM011201655, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce - ufficio controlli in data 25.11.2009, con il quale veniva accertato sinteticamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, co. 4, 5 e 6, D.P.R. 600/73 e dei DD.MM. 10.09.92, 19.11.1992 e del 21.09.1999, un maggior reddito imponibile pari a € 80.400,00. tale maggior reddito comportava una maggiore IRPEF, pari a € 27.892,00, una maggiore addizionale IRPEF, pari a € 884,00, una maggiore addizionale com.le, pari a € 161,00, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 36.823,29, relativamente all'anno d'imposta 2004.

La ricorrente, in via preliminare, eccepiva: la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; l'illegittimità delle disposizioni, in tema di accertamento sintetico; illegittimità ed inammissibilità del metodo accertativo, di tipo "sintetico" ed infine, l'infondatezza dell'accertamento sintetico. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso impugnato.

Con atto depositato il 22.03.2010 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale, nel contestare in tutto le eccezioni sollevate da parte ricorrente, concludeva con la richiesta del rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 26 aprile 2012 parte ricorrente depositava memorie illustrative mediante le quali venivano depositati documenti e forniti ulteriori chiarimenti in ordine al merito della controversia.

All'odierna udienza pubblica la Commissione, visti gli atti, sentite le parti intervenute, riserva la decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Il ricorso è fondato e va accolto.

- 2 - 

Il redditometro è uno strumento induttivo di calcolo utilizzato per determinare sinteticamente i redditi del contribuente desumendoli dal possesso di automobili, camper, aerei, cavalli, immobili e le spese per colf, beni di lusso e investimenti patrimoniali.

L'accertamento sintetico, basato sul redditometro, riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione quando ci si trova in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

L'applicazione del redditometro, che può condurre ad esiti fortemente penalizzanti per i contribuenti, è controbilanciata dalla possibilità per questi ultimi di fornire un'adeguata prova contraria in sede di contraddittorio amministrativo o di contenzioso tributario.

Per costante giurisprudenza (vedi fra le tante Cass. n. 61/09 e n. 8845/08 e C.T.R. Puglia n. 57/08 e 61/09), gli accertamenti sulla base di tale norma sono fondati sulla presunzione juris tantum, cioè dispensano l'A.F. da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti di maggior capacità contributiva, individuati dal redditometro e posti a base della pretesa tributaria e pone a carico del ricorrente la prova contraria che nel caso in esame la ricorrente ha fornito.

Nel caso di specie, l'Ufficio ha rilevato che la ricorrente, nell'anno oggetto di accertamento (2004), ha posto a base dell'accertamento sintetico l'acquisto di un immobile in Roma.

Emerge dalla documentazione in atti che la contribuente ha operato una sostanziale e precisa giustificazione nel momento in cui ha dichiarato che l'immobile sito [redacted] acquistato nel settembre del 2007, è stato pagato dalla sig.ra [redacted] madre della stessa, per un importo pari a € 400.000,00 ed intestato alla figlia, [redacted]

Fra l'altro, dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra [redacted] madre della ricorrente, oltre che dei redditi imponibili, regolarmente dichiarati, negli anni è stata anche titolare di redditi, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tali redditi sono il frutto di anni di lavoro, essendo stata titolare di un negozio di abbigliamento, poi successivamente ceduto. Dalla cessione

Mts -3-

d'azienda ha ricavato un importo pari a € 90.380,00. Tali somme sono state successivamente investite in BTP ed altri titoli, i quali hanno prodotto nel tempo delle cedole semestrali fisse.

Per quanto riguarda l'abitazione principale la ricorrente ha dimostrato che l'acquisto dell'immobile di cui è proprietaria è stato acquistato con il capitale di risparmio di uno dei genitori. Per un caso simile si è già pronunciata la stessa CTP Puglia - Lecce, Sez. III, con la sent. n. 224 del 0.03.2009.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è evidente l'illegittimità della rettifica sintetica adottata dall'Ufficio in quanto la contribuente ha indicato concreti elementi probatori contrari, idonei a superare la determinazione dei redditi effettuata dall'Ufficio sulla base dell'applicazione del c.d. "redditometro". Il ricorso è, pertanto, da accogliere.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 15 maggio 2012

Il Giudice Estensore

Antonio Quaranta

Il Presidente

Dott. Alfredo Lamorgese